

R.G. 58/ 2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA

Il Tribunale di Cremona, in persona dei seguenti magistrati

dott. Adriano De Lellis	Presidente
dott. Andrea Milesi	Giudice
dott. Giorgio Scarsato	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 270 CCII

per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio
proposta da

PAOLO DESOLE, nato a Olbia il 3.7.1952 (c.f. DSL PLA 52L03 G015R)

GIUSEPPINA BOGLIOLI, nata a Pederagnaga il 19.8.1957 (c.f. BGL
GPP 57M59G407A)

SERGIO DESOLE, nato a Manerbio il 28.3.1987 (c.f. DSL SRG 87C28
E884X)

MATTEO DESOLE, nato a Manerbio il 22.10.1981 (c.f. DSL MTT
81R22 E884T)

tutti con l'avv. Luca Sozzi

ricorrenti

MOTIVI DELLA DECISIONE



Rilevato che on ricorso del 11.8.2023¹ il nucleo familiare composto da PAOLO DESOLE, BOGLIOLI GIUSEPPINA (genitori), SERGIO DESOLE e MATTEO DESOLE (figli) -tutti conviventi presso un immobile sito in Soncino, Via Marzani n. 18/C, di proprietà di Sergio e Matteo nella misura del 50%, su cui è acceso un mutuo cointestato ai figli a favore della Barclays Bank Ireland PLC- hanno chiesto aprirsi la liquidazione controllata “familiare” ex art. 66 CCII dei rispettivi patrimoni;

rilevato che sussiste la competenza di questo Tribunale, stante la residenza dei debitori (Soncino);

rilevato che è dato il presupposto oggettivo per l’apertura della procedura; dalla documentazione allegata al ricorso emerge la sussistenza di una condizione oggettiva di sovraindebitamento rispetto a tutti e quattro i membri dalla famiglia/debitori, condizione che per quasi tutti essi può qualificarsi come vero e proprio stato di insolvenza, ex art. 2 c. I lettera b) CCII, e che per uno di essi può qualificarsi come stato di crisi, ex art. 2 c. I lettera a) CCII;

in particolare:

il padre PAOLO DESOLE è un ex carabiniere in pensione; è da ritenersi dato uno suo stato di insolvenza perché, a fronte di un suo reddito medio netto mensile pari ad € 1911,00², esso ha un’esposizione debitoria per rate di finanziamenti dell’importo complessivo mensile di € 1638,00³;

la madre GIUSEPPINA BOGLIOLI è pure in pensione; è da ritenersi dato uno stato di insolvenza della stessa perché, a fronte di un suo reddito medio netto mensile pari ad € 1383,00, essa ha un’esposizione debitoria per rate di finanziamenti dell’importo complessivo mensile di € 1295,00;

il figlio SERGIO DESOLE ha un lavoro come dipendente; è da ritenersi dato uno stato di insolvenza anche dello stesso perché, a fronte di un suo reddito medio netto mensile pari ad € 1761,00, esso ha un’esposizione debitoria per

¹ Depositato il 20.9.2023;

² Il valore del reddito medio complessivo medio dei ricorrenti si ricava partendo dal valore del loro reddito del loro Unico 2023, sottraendo le ritenute Irpef, il risultato diviso per 12;

³ L’importo dell’indebitamento medio mensile complessivo di ciascuno dei membri della famiglia si ricava dalla nota di integrazioni del 26.9.2023;



rate di finanziamenti e rate del mutuo della casa familiare dell' importo complessivo mensile di € 1638,00;

anche il figlio MATTEO DESOLE, che ha un lavoro come dipendente, è da ritenersi in condizione di sovraindebitamento, ma esso è da ritenersi in uno stato di crisi, ex art. 2 c. I lettera a) CCII;

infatti, non può predicarsi essere attualmente data una sua condizione di insolvenza, perché in capo ad esso non è data quella evidente sproporzione fra l'ammontare della entrata media mensile e l'ammontare complessivo di rate di finanziamenti e rata del mutuo che invece è data per i suoi familiari: il reddito medio netto mensile di questo ricorrente è pari ad € 2165,00 ed esso **all'attualità** ha un'esposizione debitoria mensile di € 74,00 a titolo di rata di un finanziamento; di € 378,00 per *quota parte* del mutuo della casa familiare; di € 400,00/500,00⁴ per il mantenimento della propria figlia (cfr. la nota integrativa del 26.9.2023);

tuttavia, sono date alcune circostanze che inducono a ritenere che esso si trovi **attualmente** in stato di crisi e di insolvenza "prospettica", ossia che esso cadrebbe necessariamente e conseguentemente in una situazione di insolvenza non appena fosse aperta la procedura di liquidazione controllata dei suoi familiari (e non fosse aperta anche per esso);

infatti, si deve considerare che il mutuo sulla casa familiare è cointestato ad esso ed al fratello Sergio sicché, a fronte dell'apertura della liquidazione controllata solo a favore del fratello Sergio la Banca mutuante, legittimamente, in forza del disposto dell'art. 160 CCII⁵, potrebbe chiedere il pagamento del 100% della rata del mutuo al coobbligato (il ricorrente Matteo Desole qui in esame), ciò che comporterebbe per esso un'uscita a questo titolo per € 757,00 al mese (anziché per € 358,00 come è oggidi); si deve considerare inoltre che a fronte della adozione di un provvedimento ex art. 268 CCII a carico dei suoi familiari, con riduzione delle somme a loro disposizione ogni mese per il loro mantenimento, il ricorrente Matteo Desole molto probabilmente subirebbe in

⁴ Sebbene trattasi di importo non determinato da un provvedimento giudiziale; tale importo medio si ricava dai bonifici fatti da Matteo Desole a favore della ex compagna, e prodotti;

⁵ Da ritenersi applicabile alla procedura di liquidazione controllata, in quanto principio generale in materia di effetti di una procedura concorsuale su obbligazioni solidali: già prima della entrata in vigore del CCII, dottrina e giurisprudenza erano concordi su questa applicazione estesa degli allora art. 61 – 63 l. fall.;



misura maggiore il peso delle spese di casa comuni; a conferma di quanto sinora osservato per, vista la particolare condizione della famiglia –genitori e un figlio in stato di insolvenza; casa coniugale intestata ai figli al 50%; mutuo cointestato ai figli- la condizione di insolvenza di alcuni componenti “trascinerebbe” e determinerebbe una condizione di insolvenza anche dell’altro componente, vi sta il dato che entrambi i figli sono divenuti entrambi inadempienti nel pagamento del mutuo (cfr. l’atto di precetto e l’atto di pignoramento immobiliare), nonostante la evidente differenza nella loro entrata mensile media;

rilevato che è dato il presupposto soggettivo per l’apertura della procedura: risulta che i debitori non abbiano presentato domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCII e che i debitori non siano assoggettabili alla liquidazione giudiziale o alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal CCII o da leggi speciali;

rilevato che sussistono i presupposti per l’ammissibilità e l’apertura di una procedura familiare ex art. 66 CCII (i debitori sono familiari conviventi);

rilevato che al ricorso è all’allegata la richiesta relazione del gestore della crisi nominato dal’o.c.c. dell’Ordine degli Avvocati di Cremona, avv. Carolina Valsecchi, che dà atto della completezza e dell’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dei debitori;

ritenuto che, **a differenza di quanto chiesto dai debitori nel loro ricorso – oltre alla casa familiare e a quota parte dei loro stipendi/delle loro pensioni, che verrà determinata con provvedimento separato- vadano inclusi nel loro patrimonio da liquidarsi anche le autovetture di loro proprietà -Seat Leon tg DS398DS, Seat Altea tg DT185LZ, Renault Clio FB849JJ-, nonché gli immobili in Olbia di proprietà di Paolo Desole e in Soncino di proprietà di Giuseppina Boglioli -sebbene ad oggi appaiano di valore limitatissimo- ed in generale ogni bene di valore che non sia da escludersi ex art. 268 c. IV lettera d);**



ritenuto che i debitori possono essere autorizzati ad utilizzare le loro autovetture ai sensi dell'art. 270 lettera e) CCII;

ritenuto che vada disposta la sospensione di qualunque procedura esecutiva immobiliare in essere su beni di proprietà di uno dei debitori o presso terzi che colpisca gli stipendi dei ricorrenti, stante il disposto degli artt. 150 e 270 c. V CCII, anche se sia già avvenuta l'assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ.;

infatti, per quanto sia vero che, in materia di procedura di liquidazione controllata del patrimonio, neanche il CCII abbia introdotto una norma analoga all'art. 44 l.fall./144 CCII, norma da cui la giurisprudenza fa discendere l'inefficacia dei pagamenti fatti dal terzo debitore, in esecuzione di un'ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., ad uno dei creditori del fallito (cfr. Cass. 1227/2016), si ritengono tuttavia ancora validi gli argomenti sostenuti dalla giurisprudenza ancora nel vigore della l. 3/2012 per cui, a fronte della apertura di una procedura liquidazione controllata del patrimonio di una persona, il terzo debitore del sovraindebitato non possa proseguire a pagare somme ad un creditore del sovraindebitato ai sensi di un'ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., deponendo in tal senso i caratteri di universalità e di segregazione del patrimonio caratterizzanti tutte le procedure concorsuali, quindi anche liquidazione del patrimonio -se il terzo proseguisse nei pagamenti della quota pignorata al creditore, tale creditore beneficerebbe, sostanzialmente di un pagamento "preferenziale" e si "sottrarrebbe" alla concorsualità-;

ritenuto che vada disposta la sospensione delle cessioni del quinto e della "delega" in essere sulle pensioni e sugli stipendi dei debitori, fra cui quelle disposte a favore delle banche Mediolanum e Santander e indicate negli atti;

sebbene neanche nel CCII ciò sia stato espressamente previsto, si ritengono tutt'oggi validi gli argomenti sistematici e testuali sulla base dei quali si riteneva dato tale effetto sospensivo anche rispetto a procedure di liquidazione del patrimonio nella vigenza della l. 3/2012, (in tal senso, cfr. Trib. Pistoia



27.12.2013; Trib. Pistoia 23.2.2015; Trib. Torino 8.6.2016; Trib. Livorno 21.9.2016 e 15.2.2017; Trib. Napoli Nord 16.5.2018; Trib. Grosseto 9.5.2017); in primo luogo, la considerazione che la cessione del quinto (o del t.f.r.) consiste nella cessione di un credito futuro, che viene trasferito e ceduto solamente nel momento in cui il lavoratore matura il diritto a percepire lo stipendio mensile, quindi *pro solvendo*, pertanto il soggetto conserva il proprio credito per lo stipendio (o il t.f.r.) nell'interezza sino a che il credito non viene a scadenza; in secondo luogo, la considerazione che, il non ammettere la falcidibilità di crediti oggetto di cessione, apparirebbe incoerente con il principio di parità di trattamento dei creditori, perché si tradurrebbe nel creare un'ulteriore categoria di crediti infalcidiabili, al di fuori dell'elenco tassativo di cui all'art. 268 c. IV CCII (prima, dell'art. 14ter c. VI l. 3/2012); infine, la considerazione della previsione di cui all'art. 268 c. IV lettera b) CCII (prima, dell'art. 14 ter c. VI lettera b) della l. 3/2012), per cui "non sono compresi nella liquidazione ... gli stipendi... nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal Giudice"; ritenere il persistere dell'efficacia di una cessione del quinto su uno stipendio (o sul t.f.r.) implicherebbe introdurre una deroga a questa norma, ciò che non è previsto dalla norma;

ritenuto che, a fronte della non disponibilità manifestata dell'o.c.c., vada individuato un nuovo liquidatore che abbia i requisiti di cui all'art. 270 c. II lettera b) CCII, che si individua nell'avv. Elisa Boschioli, del Foro di Cremona;

ritenuta, quindi, la sussistenza di tutti i requisiti ex art 268 e 269 CCII;

P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di

PAOLO DESOLE (c.f. DSL PLA 52L03 G015R)

GIUSEPPINA BOGLIOLI (c.f. BGL GPP 57M59 G407A)

SERGIO DESOLE (c.f. DSL SRG 87C28 E884X)

MATTEO DESOLE (c.f. DSL MTT 81R22 E884T)



NOMINA

Giudice delegato il dott. Giorgio Scarsato;

NOMINA

liquidatore l'avv. Elisa Boschioli, del Foro di Cremona;

ORDINA

ai debitori il deposito entro 7 giorni nella Cancelleria di questo Tribunale dell'elenco dei creditori dalla pubblicazione della presente sentenza;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 gg entro la pubblicazione della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo di posta elettronica certificata, ogni propria domanda di rivendicazione, di restituzione o di ammissione al passivo, domanda predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA

ai debitori la consegna o il rilascio dei beni facenti parte dei patrimoni in liquidazione, ad eccezione delle autovetture dei debitori, di cui si autorizza l'utilizzo fino alla chiusura della procedura, momento in cui si procederà alla loro liquidazione;

DISPONE

che dal giorno della pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la presente procedura, possa essere iniziata o proseguita sui beni del debitore, anche sia già avvenuta l'assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ.;

DISPONE

la sospensione di ogni cessione del quinto e di ogni "delega" in essere sulla pensione o sullo stipendio dei debitori (fra cui, in particolare, quelle a favore delle Banche Santander e Mediolanum);

DISPONE

l'inserimento della presente sentenza sul sito del Tribunale, a cura del liquidatore nominato;



DISPONE

**la trascrizione della presente sentenza preso gli uffici competenti, a cura
del liquidatore nominato, facendo parte dei patrimoni dei beni
immobili/beni mobili registrati;**

Cremona, 11.1.2024

Il Giudice estensore
dott. Giorgio Scarsato

Il Presidente
dott. Adriano De Lellis

Si comunichi

ai debitori, presso l'avv. Luca Sozzi

al liquidatore nominato, avv. Elisa Boschioli

